Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 luglio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 22 giugno, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Oscar Bolela il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Congo (Léopoldville).

(5307)

Martedì 28 giugno, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Nikita Ryjov, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

(5490)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1966, n. **518.**

Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Gli articoli 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 110. — Nessuno sotto qualsiasi titolo può ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico senza essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 25 mila.

« Art. 111. — E' proibito vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori del luogo destinato all'esercizio del lotto stesso.

Il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da lire 3 mila a lire 6 mila.

« Art. 112. — Per inosservanza delle condizioni, o di alcune soltanto di esse, imposte nel decreto di autorizzazione delle operazioni previste negli articoli 40 e 42, si applica la pena pecuniaria da lire 25 mila a lire 100 mila.

« Art. 113. — E' proibito come violazione del monopolio dello Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 50 mila a lire 250 mila.

Nel caso di abitualità o professionalità nel reato, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione del lotto clandestino, è punito soltanto con la multa da lire 5 mila a lire 10 mila.

« Art. 114. — Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40 è proibita qualsiasi operazione di lotteria o di sorte in genere, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

Colui che viola la suddetta norma è punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Qualora l'operazione rimanga circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a lire 100 mila.

Incorre nella pena di cui al comma secondo colui che nelle operazioni previste nell'articolo 40 supera i limiti di valore stabiliti nello stesso articolo.

Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il 10 per cento del limite di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire 10 mila.

Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione delle operazioni di cui al comma primo, è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.

« Art. 115. — Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli od i biglietti, è punito con la ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.

« Art. 116. — E' vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quando la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresì vietate le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.

« Art. 117. — E' proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Colui che offre la riffa è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è aumentata.

« Art. 118. — E' proibita la vendita e la distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitali o pagamento di interessi.

E' proibito ugualmente di raccogliere sottoscrizioni per le lotterie e per i prestiti anzidetti.

Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

« Art. 119. — Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 116 e 118 anche con la semplice indicazione del luogo dove si vendono i biglietti di lotteria ed i titoli di prestiti a premi, è punito con l'ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.

« Art. 120. — Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate se il reato è commesso con il mezzo della stampa e della radiotelevisione.

« Art. 121. — Il giuocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle e numeri, quando non sia concorso nella impresa e nella organizzazione della lotteria e dei prestiti di cui all'articolo 118 è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.

« Art. 124. — Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premi contemplati dagli articoli 43 e 47 senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è punito con la ammenda da lire 100 mila a lire un milione.

Chi senza essere concorso nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 5 mila a lire 50 mila.

Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica l'ammenda da lire 25 mila a lire 500 mila; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al comma secondo dell'articolo 62 si applica l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 5 luglio 1966, n. **519**.

Approvvigionamento di sale all'industria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Vendita di sali all'industria

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

Il prezzo di vendita dei sali all'industria è stabilito con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

Art. 2.

Importazione di sali per l'industria

E' consentito ai produttori nazionali, alle condizioni e con le cautele stabilite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a tutela del regime fiscale, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a Monopolio i vari tipi di cloruro di sodio destinati alle lavorazioni industriali esenti da imposta. La medesima facoltà è consentita alle aziende industriali per i quantitativi occorrenti alle proprie lavorazioni sempre che attraverso i processi industriali i detti sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato che può prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalità, è subordinata, nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

Agevolazioni per alcune industrie alimentari

I prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, sono assoggettati all'imposta sui sali in vigore, in relazione al loro contenuto di cloruro sodico.

Alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi è concessa la esenzione d'imposta sulla quota parte dei sali che rimane inutilizzata nel processo produttivo.

La quota parte dei sali che beneficia dell'esenzione di cui al precedente comma viene forfetariamente determinata nella seguente misura del sale prelevato:

novanta per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e trenta per cento per l'industria della salagione dei formaggi.

All'industria della salagione del presame o caglio, che adopera sale raffinato, è concesso l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, vengono stabilite le modalità e cautele per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi nonchè i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie innanzi menzionate, tenuto conto dell'esenzione contemplata nel presente articolo.

Art. 4.

Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare

L'Amministrazione dei Monopoli può consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare e di cloruro di sodio chimicamente puro a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo similare di sale in vendita in Italia. L'assimilazione è stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.

Art. 5.

Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1.

E' consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti alla alimentazione umana.

E' consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purchè inadatti alla alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero è subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

Disposizioni finali

Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641.

Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907, è sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

E' abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalità previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1966, n. 520.

Istituzione in Corfù (Grecia) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo e soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Cavalla (Grecia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Cavalla (Grecia), alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Salonicco, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Corfù (Grecia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1966

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. 521.

Distacco della borgata Giovo Ligure dal comune di Stella con aggregazione al comune di Pontinvrea (Savona).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 20, 24, 28 maggio e 10, 12 giugno 1962, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della borgata Giovo Ligure del comune di Stella (Savona) ha chiesto l'aggregazione della borgata medesima al comune di Pontinvrea;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Stella in data 7 dicembre 1962, n. 25; del Consiglio comunale di Pontinvrea in data 23 dicembre 1962, n. 65; del Consiglio provinciale di Savona in data 1° luglio 1963, n. 35, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile 1966;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La borgata Giovo Ligure è distaccata dal comune di Stella ed aggregata al comune di Pontinvrea, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1966, n. 522.

Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio di Milano;

Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1° dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1° marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482, nonchè i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1949, n. 180 e 10 luglio 1960, n. 941, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 7 marzo 1966, n. 237 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale vengono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale Borsa valori,

la misura dei diritti di cui al punto *e*) dell'articolo unico del decreto medesimo viene modificata come segue:

1) per il capitale successivo, da oltre 50 fino a 100 miliardi . . . L. 9 per milione
2) per il capitale successivo, da oltre 100 fino a 200 miliardi . . . » 8 per milione
3) per il capitale successivo, oltre 200 miliardi . . . . » 7 per milione

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1966

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1966, n. **523**.

Modificazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 1963, n. 791, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa;

Vista la deliberazione n. 7 del 7 luglio 1965 del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa;

Vista la nota del Ministero dell'industria e del commercio, n. 127246 del 14 ottobre 1965, concernente l'approvazione della suindicata deliberazione da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Vista la deliberazione del 15 ottobre 1965 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa nei termini indicati dalla deliberazione n. 7 del 7 luglio 1965 del Consiglio generale del Consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1966

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1966, n. **524**.

Modificazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto del 14 maggio 1963, n. 808, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese;

Vista la deliberazione n. 4 del 12 luglio 1965 del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese;

Vista la nota del Ministero dell'industria e del commercio, n. 127244 del 14 ottobre 1965, concernente l'approvazione della suindicata deliberazione da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Vista la deliberazione del 15 ottobre 1965 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese nei termini indicati dalla deliberazione n. 4 del 12 luglio 1965 del Consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1966

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966.

Sostituzione di un membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 che detta norme per l'esercizio alla Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1965 con il quale l'avv. Michelangelo Sciarrino è stato nominato membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 288 dell'8 febbraio 1966, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha comunicato che il predetto avv. Michelangelo Sciarrino è deceduto e ha designato per sostituirlo l'avv. Manfredi Triolo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Manfredi Triolo è nominato membro effettivo del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede consultiva, in sostituzione dell'avv. Michelangelo Sciarrino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1966
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 158

(5683)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1966.
Piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'anno finanziario 1966.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68, e 9 agosto 1954, n. 638, nonchè per la esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in attuazione del piano orientativo preveduto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 25 maggio 1962, concernente la determinazione, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del programma quinquennale delle opere da eseguire con i fondi autorizzati dalla legge stessa;

Viste le modifiche successivamente apportate al detto programma col decreto 10 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2 del 3 gennaio 1963, e col decreto 11 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32 del 4 febbraio 1963.

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 179 del 17 luglio 1962, concernente la deliberazione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi negli esercizi 1961-62 e 1962-63;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 del 2 febbraio 1963, concernente la deliberazione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'esercizio 1963-64;

Visto il decreto interministeriale del 30 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1964, successivamente modificato con decreto in data 24 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1964, con il quale, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, è stato deliberato il piano esecutivo delle opere da attuarsi nell'esercizio 1964-65;

Vista la legge n. 62 del 1° marzo 1964 che modifica il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 per quanto concerne il bilancio dello Stato;

Visto il decreto interministeriale del 30 dicembre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 16 aprile 1965, con il quale ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, è stato deliberato il piano esecutivo delle opere da attuarsi nell'anno finanziario 1965;

Viste le proposte avanzate, per sopravvenute esigenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Firenze e di Ancona di apportare delle variazioni alle voci delle opere di rispettiva competenza stabilite col suddetto piano quinquennale 17 maggio 1962 e che, conseguentemente le voci « Scolmatore dell'Arno » e « Sistemazione dei torrenti anconetani » siano da variare, rispettivamente, in « Completamento scolmatore Arno e opere per l'emissario del Fucecchio » e « Sistemazione dei torrenti anconetani mediante costruzione di emissario in galleria »;

Visto inoltre che è stato proposto dal Magistrato alle acque di destinare la somma di L. 20 milioni agli studi e alla progettazione del completamento del canale di Roncajette a Bovolenta (Padova) riducendo, di pari importo, la somma di L. 4580 milioni destinata per il 1966 alla sistemazione del canale Adige-Tartaro-Canalbianco;

Visto infine, che a causa dell'alluvione del 2 settembre 1965, è stata avanzata la proposta da parte del Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio di destinare alla sistemazione della Marrana di Prima Porta una ulteriore somma di L. 700 milioni, detraendola da quella destinata per le opere di difesa del Tevere, nella misura di L. 500 milioni nell'esercizio 1965 e di L. 200 milioni nell'esercizio 1966; per cui a seguito della variazione in parola, i totali quinquennali stabiliti originariamente per tali lavori per il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio risulterebbero così modificati:

difese idrauliche del Tevere, L. 2400 milioni;
sistemazione Marrana di Prima Porta, L. 2 miliardi.

Visto il voto del 17 dicembre 1965, n. 1836, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale ha espresso parere favorevole sulle dette proposte nonchè sul piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'anno finanziario 1966, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della ripetuta legge 25 gennaio 1962, n. 11;

Decretano:

Il piano esecutivo delle opere pubbliche da attuarsi nell'anno finanziario 1966 è deliberato, ai sensi dello art. 2, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11 come dagli allegati *A*, *B* e *C*, facenti parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 16 maggio 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

TABELLA *A*

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulica di competenza del Ministero dei lavori pubblici, da attuare nell'anno finanziario 1966
(le cifre indicano milioni di lire)

Numero d'ordine	ISTITUTI DECENTRATI E DENOMINAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA	FONDI GIÀ STANZIATI					Fondi che si assegnano con il presente decreto per l'anno finanziario 1966	TOTALE QUINQUENNALE
		Esercizio 1961-1962	Esercizio 1962-1963	Esercizio 1963-1964	Esercizio 1/7: 31-12-64	Anno finanziario 1965		
		A	B	C	D	E	F	(col. A+B+C+D+E+F)
1	*Magistrato alle acque:*							
	Lavori di completamento della grande sistemazione Adige-Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante e sistemazione del fiume Adige	4.000	3.500	3.100	1.790	5.330	4.560	22 280
	Sistemazione del torrente Astico	—	—	190	300	—	—	490
	Sistemazione del fiume Gorzone	—	—	300	—	—	—	300
	Studi e progettazione per il completamento del canale di Roncajetta (Padova)	—	—	—	—	—	20	20
2	*Magistrato per il Po:*							
	Lavori urgenti di sistemazione del Po e del Delta padano	2.300	2.900	3.000	1.486	3.599	2.915	16 200
	Scolmazione corsi d'acqua a Nord-Ovest di Milano e sistemazione dei fiumi Adda e Oglio	500	400	900	146	904	550	3 400
	Sistemazione della Dora Baltea in Val d'Aosta	—	100	100	—	—	—	200
	Sistemazione dei corsi d'acqua piemontesi	500	900	740	345	185	30	2 700
	Sistemazione dei corsi d'acqua emiliani	—	400	400	113	387	100	1 400
3	*Provveditorato alle OO.PP. Emilia:*							
	Completamento scolmatore Reno	200	—	—	—	—	—	200
4	*Provveditorato alle OO.PP. Toscana:*							
	Completamento scolmatore Arno e opere per l'emissario del Fucecchio	300	800	500	184	413,8	302,2	2 500
	Sistemazione Arno ed affluenti	—	300	200	—	—	—	500
5	*Provveditorato Reg. OO.PP. Umbria:*							
	Completamento diga Maroggia	110	—	—	—	—	—	110
6	*Provveditorato Reg. OO.PP. Marche:*							
	Sistemazione dei torrenti anconetani mediante costruzione di emissario in galleria	—	200	300	330	497	173	1 500
7	*Provveditorato Reg. OO.PP. Lazio:*							
	Rafforzamento difese idrauliche fiume Tevere	500	800	500	160	340,65	99,35	2 400
	Sistemazione della Marrana di Prima Porta e relativi affluenti	—	—	100	316,5	800,25	783,25	2.000

Segue: TABELLA *A*

Numero d'ordine	ISTITUTI DECENTRATI E DENOMINAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA	FONDI GIÀ STANZIATI					Fondi che si assegnano con il presente decreto per l'anno finanziario 1966	TOTALE QUINQUENNALE
		Esercizio 1961-1962	Esercizio 1962-1963	Esercizio 1963-1964	Esercizio 1/7: 31-12-64	Anno finanziario 1965		
		A	B	C	D	E	F	(col. A+B+C+D+E+F)
8	*Provveditorato Reg. OO.PP. Abruzzo:*							
	Per seguitare sistemazione dei corsi d'acqua « Tordino-Vomano », « Aterno-Pescara » e « Sangro-Trigno »	490	500	600	187	579,5	143,5	2.500
9	*Provveditorato Reg. OO.PP. Campania e Molise:*							
	Sistemazione del fiume Volturno e dei suoi affluenti e subaffluenti Calore, Sabato, Ofita, Tammaro e Bragone	500	1.000	900	226,5	930,8	442,7	4.000
	Sistemazione dei fiumi Sele e Tanagro . . .	100	300	—	100	—	—	—
	Sistemazione dell'alto Ofanto	100	100	100	—	—	—	300
	Sistemazione dei Regi Lagni	200	800	200	150	450	200	2.000
	Sistemazione del fiume Sarno e dei Corsi d'acqua dell'Agro Sarnese e Nocerino . .	500	100	—	—	—	—	600
	Sistemazione del fiume Biferno	300	100	—	—	—	—	400
10	*Provveditorato Reg. OO.PP. Puglia:*							
	Per la sistemazione dei fiumi Ofanto e Fortore	100	100	970	216,4	35,9	77,7	1.500
11	*Provveditorato Reg. OO.PP. Lucania:*							
	Proseguimento della sistemazione dei fiumi metapontini	500	800	600	700	2.523	2.377	7.500
12	*Provveditorato Reg. OO.PP. Calabria:*							
	Proseguimento sistemazione di vari corsi di acqua	700	800	800	953	2.038,7	1.908,3	7.000
13	*Provveditorato OO.PP. Sicilia:*							
	Sistemazione del fiume Simeto	600	900	100	700	922	1.278	4.500
14	*Provveditorato Reg. OO.PP. Sardegna:*							
	Completamento diga sul fiume Temo e difesa città di Bosa	500	400	400	—	160	40	1.500
	TOTALI (in milioni di lire) . . .	13.000	16.000	15.000	8.403,4	20.096,6	16.000	88.500

Il Ministro per l'agricoltura e foreste RESTIVO

Il Ministro per i lavori pubblici MANCINI

TABELLA *B*

Programma di opere idrauliche da eseguire nei comprensori di bonifica
(le cifre indicano milioni di lire)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	Programma quinquennale	Piano biennio 1961/62 1962/63	Esercizio finanziario 1963/64	2° Semestre 1964	Esercizio finanziario 1965	Esercizio finanziario 1966
	A. *Esigenza di bonifica idraulica in connessione con i programmi in corso da parte del Ministero dei lavori pubblici:*						
1	Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante: complessi di opere situate tra Adige e Po (province di Mantova, Verona e Rovigo)	2.900	600	500	210	552	1.038
2	Delta Po: territori delle province di Ferrara e Rovigo . . .	2.700	1.300	700	45	200	455
3	Fiume Sesia: territori situati in provincia di Novara . . .	150	100	50	—	—	—
4	Scolmatore del Reno: comprensorio del 3° circondario di Ferrara	300	100	100	10	25	65
5	Fiumi Sesia e Panaro: territori situati nelle province di Mantova, Modena e Reggio Emilia	300	200	50	10	10	30
6	Comprensori del raggruppamento LEB nel Veneto . . .	950	300	200	100	63	282
7	Scolmatore dell'Arno: comprensori della Palude di Fucecchio, in provincia di Pistoia	450	100	100	45	58	147
8	Fiume Volturno ed affluenti: comprensorio delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta e Napoli . .	3.100	1.200	350	310	338	902
9	Sarno e corsi d'acqua dell'Agro Sarnese e Nocerino in provincia di Salerno	500	100	100	75	45	180
10	Regi Lagni nelle province di Napoli e Caserta	3.300	1.000	500	345	407	1.048
11	Fiumi Metapontini: comprensorio del Bradano e del Metaponto nelle province di Matera e Potenza	1.700	800	300	140	91	369
12	Interventi vari . . .	350	100	50	45	43	112
	TOTALE . . .	16.700	5.900	3.000	1.335	1.837	4.628
	B. *Esigenze di bonifica idraulica nelle zone di prevalente trasformazione irrigua:*						
1	Basso Piave e Brian, in provincia di Venezia	600	300	100	25	50	125
2	Comprensori collegati alle opere del canale Emiliano Romagnolo, nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna	1.600	600	300	140	136	424
3	Comprensori situati nelle province di Lucca, Pisa e Grosseto	950	300	200	75	120	255
4	Valli dell'Arno, della Val di Chiana e dell'alto Tevere, in provincia di Arezzo, Perugia e Siena	900	200	50	140	120	390
5	Comprensori di bonifica delle Marche .	200	100	50	10	10	30
6	Comprensori delle province di Viterbo, Roma e Latina . . .	900	300	200	100	45	255
7	Comprensori del Molise	950	200	200	135	102	313
8	Comprensori nelle province di Cosenza e Catanzaro . .	1.800	500	150	100	390	660
9	Comprensorio nella provincia di Foggia e Taranto . . .	2.300	800	350	140	350	660
10	Comprensori del Campidano e del Cixerri in provincia di Cagliari	800	400	200	35	45	120
11	Interventi vari	300	100	50	15	45	90
	TOTALE . . .	11.300	3.800	1.850	915	1.413	3.322
	TOTALE GENERALE . . .	28.000	9.700	4.850	2.250	3.250	7.950

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: RESTIVO

Il Ministro per i lavori pubblici: MANCINI

TABELLA *C*

Programma esecutivo per le opere di sistemazione idraulico-forestale di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste da attuare nel 1966

(le cifre indicano milioni di lire)

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELL'OPERA	AMMONTARE DEGLI STANZIAMENTI					TOTALE quinquennale
		Biennio 1961-1962	Esercizio 1963-1964	Periodo 1-7-1964 31-12-1964	Esercizio 1965	Esercizio 1966	
	Piemonte:						
1	Bacini del fiume Tanaro, Stura di Demonte, Toce, Dora Riparia e Sesia nella pianura di Cuneo, Novara, Torino e Vercelli	280	210	70	178	112	850
	Regione Autonoma Valle d'Aosta:						
2	Bacino della Dora Baltea	70	50	17	40	23	200
	Lombardia:						
3	Bacini dei fiumi Oglio ed Adda	280	210	70	178	112	850
	Veneto:						
4	Bacino dell'Adige e dell'Astico	170	120	40	102	68	500
	Regione Autonoma Trentino-Alto Adige:						
5	Bacino dell'Adige	70	50	17	40	23	200
	Emilia:						
6	Bacini del fiume Panaro, Secchia, Trebbia, Taro e Parma . .	360	270	90	205	75	1.000
	Campania:						
7	Bacini del Calore, dei corsi d'acqua dei monti Tifatini interessanti i Regi Lagni, nelle provincie di Avellino e Caserta .	430	330	110	272	158	1.300
	Abruzzo e Molise:						
8	Bacini del fiume Biferno, Fortore, Trigno e Volturno nella provincia di Campobasso	160	120	40	105	75	500
	Puglie:						
9	Bacino del fiume Fortore ed Ofanto	90	70	23	65	52	300
	Basilicata:						
10	Bacini dell'Agri e del Sinni	90	70	23	65	52	300
	TOTALE (*in milioni di lire*) . . .	2.000	1.500	500	1.250	750	6.000

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: RESTIVO

Il Ministro per i lavori pubblici: MANCINI

(5004)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la nota del 25 maggio 1966, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte, comunica che la Federazione regionale degli agricoltori piemontesi ha trasmesso le dimissioni da componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte del dottor Enrico Barbieri e proponendo la sostituzione del suddetto con il geom. Emilio Rostagno;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte il dott. Enrico Barbieri, dimissionario, con il geom. Emilio Rostagno;

Decreta:

Articolo unico

Il geom. Emilio Rostagno è chiamato a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Enrico Barbieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(5521)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1966.

Costituzione dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche presso la Direzione degli affari generali e del personale del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, numero 809, istitutivo del Ministero;

Visti il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12; il regio decreto 30 maggio 1946, n. 459; l'art. 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 675; la legge 1° luglio 1955, n. 556 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542, concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero;

Ritenuta la necessità di dare assetto organico ai servizi relativi alle attività di elaborazione e produzione normativa nonchè alle attività di informazione, assicurando agli uffici che ad essi provvedono la necessaria autonomia funzionale e l'opportuno collegamento con il Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituiti, nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale, facendone organicamente parte con piena autonomia funzionale, i seguenti uffici speciali, per l'esercizio, che il Ministro direttamente indirizza e coordina, delle attribuzioni per ciascuno di essi indicate:

Ufficio legislativo

Elaborazione di provvedimenti normativi disposti dal Ministro - Coordinamento giuridico degli schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari e delle osservazioni sugli schemi di disegni di legge e sulle proposte di legge, elaborati dalle Direzioni generali competenti - Rapporti con la Presidenza della Repubblica, con la Presidenza del Consiglio, con gli altri Ministeri e con gli Organi parlamentari - Diramazione dei provvedimenti d'iniziativa del Ministero del commercio con l'estero e definitiva adesione a quelli diramati da altri Ministeri - Preparazione degli atti per il Consiglio dei Ministri Cura dell'ulteriore corso dei provvedimenti legislativi in sede parlamentare - Pareri sui problemi giuridici in genere - Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ufficio stampa e pubbliche relazioni

Rassegna stampa - Comunicati - Rapporti con la stampa: in particolare con gli uffici stampa della Presidenza della Repubblica, del Parlamento, della Presidenza del Consiglio e dei vari Ministeri - Predisposizione degli elementi di risposta alle richieste rivolte dal pubblico a mezzo della stampa.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti spettantigli a norma dell'art. 1 il Ministro può preporre alla direzione di ciascuno dei predetti uffici un componente il Gabinetto fornito di specifica competenza.

Alle particolari, anche temporanee, esigenze di detti uffici, il Ministro può provvedere avvalendosi di personale di altri uffici del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1966

Il Ministro: TOLLOY

(5692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente il vecchio alveo del rio Meltina in comune di Terlano (Bolzano).

Con decreto 20 giugno 1966, n. 1003 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente il vecchio alveo del rio Meltina segnato nel catasto del comune di Terlano (Bolzano) particella fondiaria 2688/4, di mq. 7806, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 luglio 1965, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bolzano; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5639)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del fiume Po in comune di San Mauro (Torino).

Con decreto 20 giugno 1966, n. 1004 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in destra del fiume Po, segnato nel catasto del comune di San Mauro (Torino) al foglio XII, mappali 131 parte, 144, 147 parte, 148 parte, 149 parte e 187 di complessivi mq. 34.206, ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 marzo 1964, in scala 1:1500 dall'Ufficio tecnico erariale di Torino; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5640)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente La Verde in comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria).

Con decreto 20 giugno 1966, n. 1005 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale del torrente La Verde, segnato nel catasto del comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), al foglio n. 7, mappale 81 ½, di Ha. 1.13.80 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 giugno 1962, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5641)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex scolo d'acqua in comune di Zevio (Verona)

Con decreto 20 giugno 1966 n. 1006 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex scolo d'acqua, segnato nel catasto del comune di Zevio (Verona) alla sezione *C* del foglio n. 22, posto tra i mappali 1 e 3-*b* della superficie di mq. 260 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° giugno 1963 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Verona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5642)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente La Verde in comune di Bianco (Reggio Calabria).

Con decreto 20 giugno 1966, n. 1008 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale del torrente La Verde, segnato nel catasto del comune di Bianco (Reggio Calabria), al foglio n. 21, mappale 11 ½ di Ha. 0.78.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 giugno 1962 dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5643)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Sergio Menichini, nato a Roma il 13 luglio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Ingegneria civile (sottosezione trasporti), rilasciatogli dall'Università di Roma il 19 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5621)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Reno Ferrara, nato a Milano il 16 marzo 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Economia e commercio conseguito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano il 28 luglio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università commerciale « Luigi Bocconi ». di Milano.

(5617)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Orsi, nato a Parma il 25 novembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Parma il 5 aprile 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(5613)

MINISTERO DELLA DIFESA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale in data 26 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1966, registro n. 24 Difesa-Marina, foglio n. 240, il ricorso straordinario interposto in data 4 luglio 1963 dal fisico superiore dott. Cataldi Alfredo avverso il giudizio complessivo di « buono » attribuitogli nell'anno 1961, è stato respinto.

(5714)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 14 luglio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,96	623,85	623,89	623,855	623,85	623,95	623,85	624 —	623,85	623,85
$ Can.	580 —	579,70	580 —	579,95	579 —	580 —	580,03	580 —	579,95	579,95
Fr. Sv.	144,48	144,55	144,54	144,555	144,52	144,47	144,56	144,50	144,52	144,55
Kr. D.	90,12	90,10	90,10	90,13	90,20	90,12	90,13	90,15	90,11	90,25
Kr. N.	87,17	87,16	87,19	87,16	87,20	87,16	87,175	87,18	87,15	87,15
Kr. Sv.	120,65	120,73	120,75	120,745	120,65	120,64	120,73	120,65	120,66	120,65
Fol.	172,88	172,92	172,94	172,92	172,70	172,85	172,925	172,90	172,99	172,95
Fr. B.	12,54	12,537	12,5375	12,5350	12,525	12,53	12,538	12,55	12,54	12,54
Franco francese	127,27	127,35	127,31	127,29	127,35	127,31	127,285	127,30	127,33	127,32
Lst.	1739,55	1738,75	1738,60	1738,75	1738,50	1738,65	1738,70	1739 —	1738,75	1738,80
Dm occ.	156,17	156,25	156,30	156,29	156,25	156,19	156,275	156,15	156,34	156,30
Scell. Austr.	24,16	24,18	24,18	24,17375	24,15	24,17	24,176	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,69	21,70	21,70	21,72	21,78	21,72	21,68	21,70	21,72	21,72
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,415	10,41	10,42	10,41	10,403	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 14 luglio 1966

Rendita 5 % 1935	104,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	97 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,275
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,55
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,35
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,40
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1966

1 Dollaro USA	623,852
1 Dollaro canadese	579,99
1 Franco svizzero	144,557
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	87,167
1 Corona svedese	120,737
1 Fiorino olandese	172,922
1 Franco belga	12,536
1 Franco francese	127,287
1 Lira sterlina	1738,725
1 Marco germanico	156,282
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,70
1 Peseta Sp.	10,406

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di direttore didattico in prova

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 concernenti le retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Veduta la legge 3 febbraio 1963, n. 109, concernente il ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di esame;

Considerato che il ruolo organico dei direttori didattici consta di n. 3621 unità;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di direttore didattico in prova (ex coefficiente 522) al quale possono partecipare:

A) gli insegnanti elementari di ruolo che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla Facoltà di magistero;

3) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi Istituti di magistero;

B) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dell'art. 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al Provveditorato agli studi della Provincia di titolarità, entro e non oltre sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice esemplare.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

La data di arrivo della domanda è attestata dal timbro a calendario del Provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che comunque pervengano al Provveditorato agli studi oltre il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1 del terzo comma del presente articolo sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

Art. 3.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei Provveditorati agli studi.

I titoli che pervengono oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2, non sono ammessi a valutazione.

Trasmissione delle domande al Ministero

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2 il provveditore agli studi invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare Divisione 3ª, le domande e i documenti pervenutigli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sull'attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitarne le funzioni, ai sensi dell'art 50 del regio decreto 26. aprile 1928, n. 1297.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato *B*).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del Comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale; testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero le prove scritte potranno aver luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale, il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernenti i mutilati e gli invalidi civili.

Graduatoria

Art. 9.

La graduatoria di merito è formata dalla Commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che riportino nelle sole prove di esame una votazione complessiva non inferiore a 105 su 150 senza conseguire la nomina in ruolo, hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente articolo 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante e la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni ed omissioni, indotto in errore l'Amministrazione circa i requisiti richiesti.

Nomina

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

Art. 12.

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione elementare, Divisione 3ª, corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4, nonchè dell'esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso ed i titoli valutabili entro il tassativo termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1966
Registro n. 59, *foglio n.* 73

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della Provincia di titolarità.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione 3ª — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della Provincia di . . . . con sede di titolarità a . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria o comando a . . . . (Provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli . . . .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso;

b) di avere subito procedimento penale (o disciplinare)

ovvero

di essere sottoposto a procedimento penale (o disciplinare), (da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subito procedimento penale o disciplinare o sia sottoposto a procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:

località . . . . (prov. . . . . . .)
via . . . . n. . .

Data . . . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . .
. . . . (2).

---

(1) Le insegnanti coniugate nell'indicare le proprie generalità devono attenersi al seguente esempio:
Rossi Maria nata Bianchi;
le vedove:
Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza: ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1. — La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali, sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. — Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essa affrontati.

4. — Sicura conoscenza di almeno due opere dall'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo:

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali sullo ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami. Libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo, e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

(5650) *Il Ministro*: GUI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale del 20 gennaio 1966, n. 1477, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami di via Girolamo Induno, alle ore 8 dei giorni 5, 6, 7 e 8 ottobre 1966.

(5677)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « artificiere » (23 posti).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito) dispensa n. 22 del 28 maggio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 104 del 16 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1966, registro n. 23 Difesa-Esercito, foglio n. 148, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « artificiere » (23 posti).

(5802)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.